

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1524 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2018

che stabilisce una metodologia di monitoraggio e definisce le disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni degli Stati membri conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici

*[notificata con il numero C(2018) 6560]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafi 2 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2016/2102 stabilisce prescrizioni comuni in materia di accessibilità per garantire una maggiore accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici in modo che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi.
- (2) Per aiutare gli enti pubblici a soddisfare le prescrizioni in materia di accessibilità, il monitoraggio dovrebbe anche svolgere una funzione di sensibilizzazione e promuovere l'apprendimento negli Stati membri. Per questo motivo, e al fine di accrescere la trasparenza, i risultati complessivi delle attività di monitoraggio dovrebbero essere resi pubblici in un formato accessibile.
- (3) Per estrarre dati significativi e comparabili è necessaria una presentazione strutturata dei risultati delle attività di monitoraggio, in cui siano individuati i diversi poli di servizi pubblici e i vari livelli amministrativi.
- (4) Per facilitare il campionamento dei siti web e delle applicazioni mobili da monitorare, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad adottare misure volte a mantenere elenchi aggiornati dei siti web e delle applicazioni mobili che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2102.
- (5) Per favorire l'impatto sociale del monitoraggio, durante la selezione del campione è possibile seguire un approccio basato sul rischio prendendo in considerazione, tra l'altro, l'incidenza di specifici siti web e applicazioni mobili, le notifiche ricevute tramite il meccanismo di feedback, i risultati di precedenti attività di monitoraggio nonché i contributi forniti dall'organismo responsabile dell'attuazione e dalle parti interessate nazionali.
- (6) Poiché si prevede un graduale miglioramento delle tecnologie per il monitoraggio automatizzato delle applicazioni mobili, gli Stati membri dovrebbero vagliare l'opportunità di applicare anche alle applicazioni mobili il metodo di monitoraggio semplificato istituito nella presente decisione per i siti web, tenendo conto dell'efficacia e dell'accessibilità economica degli strumenti disponibili.
- (7) È opportuno che le norme e le specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102 costituiscano la base della metodologia di monitoraggio.
- (8) Al fine di promuovere l'innovazione, di evitare l'imposizione di barriere sul mercato e di garantire la propria neutralità tecnologica, la metodologia di monitoraggio non dovrebbe definire verifiche specifiche da applicare per misurare l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili. La metodologia di monitoraggio dovrebbe invece limitarsi a definire le prescrizioni applicabili ai metodi atti a verificare la conformità e a rilevare la non conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102.
- (9) Se le disposizioni contemplate nella normativa dello Stato membro superano le prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102, per migliorare la comparabilità del monitoraggio è auspicabile che gli Stati membri effettuino il monitoraggio e presentino relazioni in maniera tale da fornire risultati riconoscibili in materia di conformità alle prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102.

⁽¹⁾ GUL 327 del 2.12.2016, pag. 1.

